

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

Premessa

1. Principi generali e utilizzo della videosorveglianza
2. Informativa
3. Finalità
4. Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
5. Titolare e incaricati
6. Modalità di esecuzione della videosorveglianza e durata della conservazione dei dati
7. Diritti degli interessati
8. Misure di sicurezza
9. Aggiornamento e revisione

Premessa

L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze sulla vita privata dei soggetti interessati. L'Istituto di Istruzione Superiore "Marconi Pieralisi" garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate nelle aree esterne pertinenti all'Istituto sia con riferimento alle abitudini personali.

1. PRINCIPI GENERALI E UTILIZZO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Dal punto di vista della disciplina sul trattamento dei dati personali, l'installazione e l'utilizzo di un sistema di videosorveglianza nelle scuole comportano innanzitutto il rispetto della fonte primaria in materia, cioè il d.lgs. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Pertanto, un sistema di videosorveglianza è ritenuto a norma quando sono rispettati i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità. Secondo tali principi:

- a) il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte degli istituti scolastici è consentito solo se in grado di garantire il diritto alla riservatezza di ogni studente e l'incolumità degli edifici e beni scolastici da atti vandalici (**liceità**);
- b) le riprese devono essere limitate solamente a ciò che è necessario per raggiungere gli scopi prefissati, evitando di utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi; e i sistemi sono configurati in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati (**necessità**);
- c) le riprese devono essere circoscritte alle sole aree interessate, soggette a concreti pericoli, escludendo la visuale su quelle circostanti dove non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza (**proporzionalità**);
- d) gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi nonché limitati alle finalità di pertinenza dei titolari (**finalità**).



Nell'attuale quadro normativo, l'uso dei sistemi di videosorveglianza, visti da sempre come strumenti intrusivi nella vita privata degli interessati, oltre ad essere soggetti alla disciplina in materia di protezione dei dati, assumono particolare rilievo nella tutela del controllo a distanza dei lavoratori, richiamando in tal senso all'art.4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n.300/1970), che vieta le riprese finalizzate al mero controllo dell'attività lavorativa in merito all'orario di lavoro e alla correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa.

L'eventuale violazione di tale divieto comporterà non solo l'illiceità del comportamento del datore di lavoro dal punto di vista giuslavoristico (sanzioni penali; inutilizzabilità delle immagini per l'esercizio di eventuali azioni disciplinari; comportamento antisindacale), ma anche l'illegittimità del trattamento dei dati da parte del titolare del trattamento stesso.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali. In loro mancanza, su istanza del datore di lavoro, sarà l'ispettorato del lavoro, laddove occorra, a dettare le modalità per l'uso di tali impianti.

2. INFORMATIVA

Gli interessati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata devono essere informati mediante appositi cartelli.

Il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Il Garante ritiene auspicabile che l'informativa, resa in forma semplificata, poi rinvii a un testo completo contenente tutti gli elementi. L'informativa completa, concernente le finalità, le modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'Interessato è resa disponibile sull'Albo online e presso la Segreteria dell'Istituto.

3. FINALITA'

Le finalità perseguite mediante l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali che fanno capo alla responsabilità dell'Istituto, vale a dire la prevenzione di eventuali atti vandalici sugli edifici e i beni scolastici, e la sicurezza della popolazione scolastica. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre polizie locali e delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti.



4. ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITA' GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare ad ipotesi di reato o di eventi rilevanti per le finalità sopra citate l'incaricato della videosorveglianza può provvedere a registrare le immagini e a darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa, l'incaricato potrà procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici. Alle informazioni raccolte potranno accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

5. TITOLARE E INCARICATI

Titolare del trattamento dati per le immagini riprese e/o registrate nell'Istituto di Istruzione Superiore "Marconi Pieralisi" è l'istituto stesso nella persona del Dirigente Scolastico protempore. Il titolare deve designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini. Deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini, dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

6. MODALITA' DI ESCUZIONE DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA E DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI

Le riprese, con registrazione delle immagini entrano in funzione negli orari di chiusura della scuola. I dati personali oggetto del trattamento sono conservati per un periodo ordinario non superiore alle 48 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di meccanismi automatici di cancellazione dei dati registrati, la eliminazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati identificabili possono esercitare i seguenti diritti:

- accedere ai dati che li riguardano, verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.
- richiedere la cancellazione dei propri dati personali (diritto all'oblio) qualora sussista uno dei motivi seguenti: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; i



dati personali sono stati trattati illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione ai minori" (articolo 17 Regolamento 2016/679 e normativa nazionale in vigore).

8. MISURE DI SICUREZZA

- a) I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere solo il personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Titolare.
- b) In particolare, l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali.
- c) Il Titolare impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
- d) La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di polizia locale e delle forze di polizia a competenza generale, aventi qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.
- e) Prima dell'utilizzo degli impianti, gli Autorizzati sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
- f) Gli Autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.
- g) Il sistema deve essere fornito di "log" di accesso, che sono conservati per la durata di mesi sei.

9. AGGIORNAMENTO E REVISIONE

Tutti gli utenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni al presente Regolamento. Le proposte verranno esaminate dal Dirigente scolastico.

Il presente Regolamento è soggetto a revisione ogni qualvolta si ravveda la necessità.

